

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 81

della Giunta comunale

OGGETTO: TARI anno 2022: casi in cui il comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento vigente in materia.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore 08.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TARI anno 2022: casi in cui il comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento vigente in materia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a partire dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la TARI, tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30.11.2012;
- il servizio di gestione dei rifiuti nei comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato alla Comunità stessa, in base ad apposita convenzione sottoscritta in data 29.03.2018 dalla Comunità e da tutti i Comuni del territorio di competenza;
- con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 1 dd. 14.01.2019 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina della Tariffa per la Gestione del Ciclo dei rifiuti (TA.RI);
- rimane di competenza comunale l'eventuale determinazione, con apposito provvedimento, dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa sui rifiuti (TARI).

Al fine di contenere la crescita dei costi che dovranno sostenere le famiglie e le imprese anche nell'anno in corso a causa del perdurare dell'emergenza Covid-19 e dell'emergenza Ucraina;

Vista la Legge n. 91 del 15 luglio 2022 di conversione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (cd. DL Aiuti);

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 20.07.2022, prot. n. 3452 dd. 21.07.2022;

Vista altresì la nota di lettura dell'ANCI-IFEL sulle norme di interesse per gli enti locali contenute nel decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che riporta la facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI. In particolare la Camera ha approvato un emendamento con il quale, accogliendo una richiesta dell'ANCI, si stabilisce che al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il 2022, i Comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, contenendo così il carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.

Richiamati in particolare:

- l'art. 40 c. 5-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 *"Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022*

i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.”;

- l'art. 43 c. 11 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 che ha modificato l'articolo 3, comma 5 -quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, precisando che, *“nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

Considerato opportuno, per un intervento concreto a sostegno dei cittadini e delle imprese locali, intervenire in parte sulla quota fissa della tariffa dei rifiuti per le utenze non domestiche e per quelle domestiche di residenza, agendo attraverso l'istituto della sostituzione come previsto dall'art. 9 del regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti, modificato ed approvato da ultimo con Decreto del Commissario della Comunità n. 7 del 26.01.2021, divenuto esecutivo il 06.02.2021;

Considerato che tale misura può essere finanziata con gli avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Visto il prospetto che riporta la quota fissa delle utenze domestiche di residenza e delle utenze non domestiche, attive nel primo semestre dell'anno 2022 nel Comune di Castelnuovo, trasmesso dalla Comunità Valsugana e Tesino quale gestore del servizio del ciclo dei rifiuti:

TIPOLOGIA UTENZA	QUOTA FISSA ANNUALE 2022 (iva inclusa)
UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA	Euro 47.889,41=
UTENZE NON DOMESTICHE	Euro 23.048,80=
TOTALE (calcolato sulle utenze attive nel primo semestre 2022)	Euro 70.938,22=

Considerato di intervenire in via straordinaria sostituendosi al soggetto obbligato nel pagamento parziale della tariffa fissa annuale 2022 per la quota pari al 55% per le utenze domestiche di residenza e del 90% per le utenze non domestiche attive nel Comune di Castelnuovo;

Esaminato in termini economici l'applicazione della percentuale di riduzione come sopra indicata, si evince che la stima di spesa a carico dell'ente comunale è la seguente:

TIPOLOGIA UTENZA	STIMA A CARICO DELL'ENTE (iva inclusa)
------------------	--

UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA	Euro 26.339,18= (pari al 55%)
UTENZE NON DOMESTICHE	Euro 20.743,92= (pari al 90%)
TOTALE (calcolato sulle utenze attive nel primo semestre 2022)	Euro 47.083,10=
TOTALE ANNUALE STIMATO	Euro 50.000,00=

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Responsabile Servizio Tributi;
- il preventivo parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera consiliare n. 10 dd. 31.01.2022, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni in premessa esposte e ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TARI), il caso in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento parziale della tariffa fissa pari alla quota del 55% della tariffa fissa annuale a favore delle UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA e pari al 90% della tariffa fissa annuale a favore delle UTENZE NON DOMESTICHE.
2. Di dare atto che la spesa totale stimata derivante dal punto 1) pari circa ad euro 50.000,00= verrà prevista al titolo I macroaggregato 4 III livello 2 (per le utenze domestiche di residenza) e al titolo I macroaggregato 4 III livello 3 (per le utenze non domestiche) del bilancio di previsione 2022, a seguito di variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione di avanzo vincolato.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Valsugana e Tesino.
4. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in considerazione dell'imminente scadenza del 31 luglio 2022.

5. Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione verrà trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 29/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana